



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it

comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

Ordinanza Sindacale n. 09 del 09/03/2020

OGGETTO: Disposizioni applicative del DPCM 08/03/2020 con riferimento agli uffici ed alle strutture di proprietà comunale.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO l'evolversi della emergenza relativa alla epidemia di Coronavirus, con l'aumento delle segnalazioni dei casi di contaminazione in Italia;

VISTI E RICHIAMATI NEI CONTENUTI E NEI PRINCIPI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d' Abruzzo n. 2 del 8 marzo 2020 – Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

RITENUTO necessario attuare tutte le misure atte a limitare le possibilità di contagio mediante innalzamento dei livelli di attenzione, predisponendosi comunque ad affrontare possibili emergenze locali, coordinare gli interventi in merito;

VISTI gli esiti del tavolo di crisi tenutosi ieri, domenica 08 marzo 2020, e delle decisioni prese al fine di tutelare la salute pubblica in applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 08/03/2020;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, commi 4 e 5;
- l'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., relativo alla comunicazione di avvio del procedimento;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto di propria competenza, con riferimento a tutto quanto sopra riportato ed in attuazione del disposto di cui al DPCM 08/03/2020:

la limitazione dell'apertura degli Uffici Comunali al pubblico, che avverrà esclusivamente e tassativamente nei soli giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, specificando che:

1. è fatta raccomandazione ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti e non rinviabili, verificando preventivamente la possibilità di risoluzione della problematica ricorrendo ai mezzi di comunicazione telematica (telefono e/o email), indicando, in tal senso, i seguenti recapiti dei vari settori ed uffici dell'Ente:
 - **Settore Segreteria Generale:** Dott.ssa Marisa D'Amico – 329.3629350 – 0864.8242207 – marisa.damico@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Segreteria: Sig. Gianni Iacobucci – 0864.8242231 – segreteria@comune.casteldisangro.aq.it;
 - **Settore I – Affari Generali, Servizi demografici, Politiche sociali, Assistenza scolastica:** Sig. Felice Le Donne – 338.8324507 – 0864.8242209 – aire@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Anagrafe: Sig. Leopoldo Sansonetti – 0864.8242205 – anagrafe@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Servizi Demografici: Sig.ra Anna D'Angelo – 0864.8242201 – anagrafe@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Protocollo: Sig. Corrado Perinetti – 0864.8242200 – corrado.perinetti@comune.casteldisangro.aq.it;
 - **Settore II – Settore Finanziario e Tributi:** Dott. Angelo Angelone – 333.9864276 – 0864.8242223 – angelo.angelone@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio tributi: Sig.ra Lorella Le Donne – 0864.8242230 – tributi@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio tributi: Ing. Piergiacomo Verde – 0864.8242223 – postmaster@comune.casteldisangro.aq.it;
 - **Settore III – Edilizia, SUE, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente:** Arch. Paolo Di Guglielmo; – 338.1538732 – 0864.8242222 – paolo.diguqlielmo@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Edilizia: Arch. Maddalena Mariane – 0864.8242206 – maddalena.mariane@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Raccolta differenziata: Castel di Sangro Servizi srl – Dott. Giuliano Pallotta – 393.9768596 – casteldisangroservizi@gmail.com;
 - **Settore IV – Protezione Civile, Patrimonio e Lavori Pubblici:** Ing. Elio Frabotta – 393.9892667 – 0864.8242210 – elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it;
 - o Ufficio Patrimonio: Geom. Antonio Colicchio – 0864.8242219 – antonio.colicchio@comune.casteldisangro.aq.it;
 - **Settore V Polizia Locale:** Cap. Sebastiano Picone – 342.9538961 – 0864.840073 – poliziamunicipale@comune.casteldisangro.aq.it;

- **Settore VI Attività Produttive SUAP, Attività turistico-ricreative, Attività socio assistenziali - Ufficio di Piano Ente d'ambito Sociale n. 6 ECAD e Attività Giudice di Pace: Dott. Davide D'Aloisio – 348.3801580 – 0864.8242202 – davide.daloisio@comune.casteldisangro.aq.it;**
 - o **Ufficio Attività Produttive: Sig. Francesco Catini – 0864.8242212 – francesco.catini@comune.casteldisangro.aq.it;**
 - o **Ufficio ECAD Ambito Sociale: Dott.ssa Simona Marino – 0864.8242217 – ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it;**
2. gli ingressi del pubblico dovranno essere comunque contingentati, al fine di evitare assembramenti in cui non sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Inoltre,

DISPONE

in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) del DPCM 08/03/2020 la chiusura al pubblico:

- del Museo Civico Aufidenate;
- della Pinacoteca Patiniana;
- del Teatro Comunale F.P. Tosti;
- del Cinema Teatro Italia;
- della Biblioteca Comunale;

in applicazione del DPCM 08/03/2020, l'utilizzo delle seguenti strutture sportive di proprietà comunale:

- Complesso sportivo "Stadio Teofilo Patini" Via Sangro;
- Palazzetto dello Sport ed annesso strutture sportive Via Sangro;
- Centro FIT Via Sangro;
- Circolo tennis comunale Viale degli Alpini;
- Crossodromo comunale Località Colle Teste;
- Campo sportivo Frazione Roccacinquemiglia;
- Lago Pescasportivi Via Sangro;

nel rigoroso rispetto del succitato DPCM 08/03/2020 (demandando tale obbligo alle Associazioni Sportive che a vario titolo le utilizzano) ed in particolare con rispetto assoluto:

1. dell'art. 2, lettera g) che testualmente recita "*sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I, lettera d);*";
2. dell'art. 3, comma 1, lettera g) che testualmente recita "*è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolto presso il domicilio degli interessati;*";

STABILENDO E DISPONENDO

che la presente ordinanza assume validità fino a nuove disposizioni.

Infine,

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza:

- agli uffici comunali, ed in particolare ai Responsabili dei Settori, per i rispettivi seguiti di competenza, con particolare riferimento alla necessaria comunicazione, nelle forme di legge, ai soggetti interessati dalla presente ordinanza;
- alle seguenti associazioni sportive, che operano a vario titolo sul territorio comunale, anche mediante l'utilizzo delle strutture sportive comunali:
 - ASD "In movimento" email: vdiquinzio@gmail.com;
 - ASD "Nuova Sangro Basket" email: mariocq@alice.it;
 - ACD "Castel di Sangro – CEP 1953" email: acdcasteldisangro@virgilio.it;
 - ASD "Procalcio Junior" email: mialamberto.oddischiicciolaregione.abruzzo.it;
- alla Castel di Sangro Servizi srl in qualità di Custode del Palazzetto dello Sport email: casteldisangroservizi@gmail.com;

2. la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di L'Aquila, alla PEC protocollo.prefaq@pec.interno.it;
- alla ASL 1 Abruzzo, alla PEC protocollo generale@pec.asl1abruzzo.it;

3. la pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line dell'Ente, per l'opportuna conoscenza;

AVVERTE che:

- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marisa D'Amico, Segretario Generale dell'Ente, presso la quale è possibile richiedere ogni ulteriore informazione al riguardo della procedura di che trattasi;
- contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199).

